



CITTA' DI ALESSANDRIA
Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture

PRESCRIZIONI E MODALITA' RELATIVE AI LAVORI SU SUOLO PUBBLICO COMUNALE

COSTRUZIONE ACCESSI CARRABILI

SEGNALAZIONE DEL PASSO CARRABILE

1. Il passo carrabile deve essere segnalato per mezzo di apposito cartello con l'indicazione dell'ente proprietario della strada, della data e del numero della presente autorizzazione, così come stabilito dal D.P.R. n° 495 comma 1 lettera E (segnale fig. II 79/c) del 16/12/92.

TIPOLOGIE

2. I passi carrabili potranno essere di due tipi:
 - con risvolti e lastre in materiale lapideo;
 - con cordolatura ribassata per l'accesso.
3. Il tipo ed il materiale da impiegarsi dovranno di norma essere compatibili con quelli esistenti e, comunque, secondo quanto disposto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

SCAVI

4. Lo scavo dovrà essere fatto in modo da ingombrare il meno possibile la strada lasciando libero il passaggio per almeno la metà, in modo da non intralciare la viabilità; inoltre dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare ogni pericolo per la circolazione stradale, predisponendo tutte le forme di segnalazione, diurna e notturna, previste dalle vigenti leggi e regolamenti, ed in conformità ad apposita autorizzazione da richiedersi al Comando Vigili Urbani prima dell'inizio dei lavori.

N.B. Il materiale di risulta riutilizzabile, quali cordoli, risvolti, lastre e simili, dovrà essere depositato presso i magazzini comunali, mentre il rimanente dovrà essere interamente portato in discariche autorizzate e non riutilizzato per i successivi rinterrati.

RIPRISTINI

5. I rinterrati degli scavi ed i ripristini della pavimentazione dovranno essere eseguiti nel modo seguente:
 - a. **CARREGGiate CON PAVIMENTAZIONE BITUMATA**
Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito con uno strato costipato dello spessore di cm. 15 di sabbia di fiume o di terra sabbiosa da collocarsi a contatto delle tubazioni o dei cavi: successivamente con uno strato formato da ghiaia naturale di fiume e da uno strato di misto naturale stabilizzato.

La pavimentazione bituminosa dovrà essere costituita da una fondazione di conglomerato bituminoso in misto di ghiaia e di sabbia (tout-venant) dello spessore compreso di cm. 12 e soprastante pavimentazione con tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore compreso di cm. 3.

- b. **CARREGGiate CON PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI O CUBETTI DI PORFIDO**
Il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato secondo le modalità espresse nel precedente punto "a".

La fondazione dovrà essere realizzata mediante uno strato di calcestruzzo di cemento dosato a kg. 250 di impasto dello spessore di cm. 20.

Su detta fondazione dovrà essere posata la pavimentazione rispettando con essa materiali e disegni preesistenti. Sulle pavimentazioni di porfido od in masselli, a ripristino, dovrà essere eseguita la sigillatura dei giunti con mastice di bitume.

c. MARCIAPIEDI PAVIMENTATI

Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito con ghiaia naturale di fiume che dovrà essere ben costipata a strati regolari di cm. 20.

La fondazione della pavimentazione dovrà essere costituita da uno strato di misto granulare stabilizzato di almeno cm. 10 e da uno strato di calcestruzzo di cemento a kg. 200 per mc. di impasto dello spessore di almeno cm. 10.

d. CARREGGiate CON MASSICCIATE SEMPLICI, CIOTTOLATI, MARCIAPIEDI, VIALI IN TERRA BATTUTA

Il riempimento dovrà essere eseguito con ghiaia naturale di fiume che dovrà essere ben costipata a strati regolari di cm. 20.

La massiciata delle carreggiate dovrà essere ricostituita con misto granulare stabilizzato per uno spessore di almeno cm. 15.

Sui marciapiedi e viali in terra battuta dovrà essere steso uno strato di ghiarella dello spessore di cm. 3 / 4.

e. RAPPEZZI DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

I rappezzi delle pavimentazioni bituminose dovranno avere forma rettangolare ed essere energicamente battuti con mazzeranghe o pestelli di ferro, così da ottenere un costipamento sufficiente ad evitare spostamenti e rimozioni di materiale da parte del traffico.

I rappezzi, a costipamento ultimato, dovranno risultare a piani e quote esattamente corrispondenti a quelli delle pavimentazioni circostanti, così da non alterare i profili e le sagome e risultare inavvertibili al passaggio dei veicoli. Allo scopo di ottenere uniformità tra le pavimentazioni bituminose esistenti ed i rappezzi per il ripristino delle rotture eseguite, i rappezzi stessi dovranno essere sigillati mediante trattamento superficiale con l'impiego di almeno kg. 1,5 per mq. di emulsione di bitume al 50%.

Tale sigillatura per le carreggiate stradali dovrà essere estesa anche ad una zona della vecchia pavimentazione della larghezza di almeno cm. 50 tutto attorno al perimetro del rappezzo; mentre per i marciapiedi dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede manomesso e la saturazione effettuata con almeno kg. 1,5 per mq. di polvere di roccia asfaltica eventualmente da sostituire con sabbia lavata secondo quanto impartito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il conglomerato bituminoso usato per i rappezzi dovrà avere le stesse caratteristiche di composizione di quelle della pavimentazione esistente e circostante.

6. I lavori di rottura e di ripristino delle pavimentazioni stradali dovranno essere eseguiti con la massima celerità ed in modo che i ripristini stessi avvengano entro un periodo massimo di 15-20 giorni dalla data della rottura.

I materiali di risulta dovranno essere trasportati tempestivamente alle discariche autorizzate, e la proprietà stradale, a lavoro ultimato, dovrà essere perfettamente regolare e pulita da ogni detrito o simile.

Non dovranno essere eseguiti lavori di rottura o scavi durante i periodi di pioggia, e qualsiasi genere di lavoro dovrà essere sospeso durante la stagione invernale, e più precisamente nel periodo dal 15 novembre al 15 febbraio, salvo diverso avviso della divisione LL.PP. del Comune. Ciò in quanto, durante tale periodo, la bassa temperatura ed il gelo non consentono di poter addivenire all'esecuzione dei ripristini, che richiede l'impiego di conglomerati o malta di calce e cemento e conglomerati bituminosi per le pavimentazioni stradali, con sufficienti garanzie tali da assicurare la buona riuscita dell'opera.

L'Amministrazione Comunale provvederà a mezzo propri tecnici al controllo e verifica delle opere che verranno eseguite su suolo Comunale, e la società concessionaria, e per essa le imprese che eseguiranno i lavori, saranno tenute alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite con la presente concessione o di quanto all'uopo eventualmente impartito, anche verbalmente, direttamente dai tecnici del Comune a ciò preposti.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, fare sospendere i lavori quando motivi contingenti lo rendessero necessario ed opportuno, qualora non venissero rispettate, in tutto od in parte, le condizioni a cui è subordinata l'autorizzazione.

7. Il titolare dell'autorizzazione sarà inoltre tenuto a provvedere, a sue cure e spese, ai lavori di manutenzione del suolo stradale sino a completo e definitivo asssestamento degli scavi eseguiti, con facoltà del Comune di eseguire, direttamente a spese del titolare, i lavori stessi, qualora quest'ultimo non vi provvedesse entro i termini prestabiliti o qualora, all'uopo appositamente invitato, anche verbalmente, non vi provvedesse con tempestività.

8. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico si fa riferimento agli articoli 38/57 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. e del D.Lgs. 15.12.1997 n°446 e s.m.i. , ed altre tariffe stabilite dal Comune per l'applicazione di detta tassa.

9. La manutenzione dell'accesso carrabile è a carico dell' avente titolo dell'autorizzazione ,per tutto il periodo della stessa.
Dovrà infatti provvedere a ripristinare secondo le prescrizioni che gli verranno fornite dagli uffici competenti quanto danneggiato ,usurato e apportare eventuali modifiche che si renderanno necessarie nel corso del tempo.

IL FUNZIONARIO
(GEOM: GIAMPIERO BARETTA)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
(ARCH. PIERFRANCO ROBOTTI)

Il presente documento è sottoscritto omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli art. 20, 21 e 24 del D. Lgs 82/2005 s.m.i. che attribuiscono pieno valore probatorio